



*Procura Generale della Repubblica
della Corte di Cassazione*

Requisitoria e conclusioni scritte per:

UDIENZA CAMERALE SENZA DISCUSSIONE ORALE
(art. 23, comma 9, d.l. n. 137 del 28.10. 2020)

della
**SEZIONE SESTA PENALE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

UDIENZA DEL 13 OTTOBRE 2021

Ruolo n. 0 (n. 23177/2021 R.G.)

Ricorrente: Procuratore della Repubblica Venezia contro *****

Ricorre contro: Ordinanza del Tribunale del Riesame di Venezia del 4.6.2021

IL PUBBLICO MINISTERO

Rileva quanto segue.

Con unico motivo di ricorso il Procuratore della Repubblica di Venezia eccepisce la violazione dell'articolo 297 comma III cpp

Il ricorso è fondato.

L'impugnata ordinanza non si conforma al principio di diritto enunciato dalle SS.UU. con sentenza 21366 del 28.5.2020 secondo cui: " nelle situazioni cautelari riferibili a fatti oggetto di diversi procedimenti pendenti dinanzi a diversa autorità giudiziaria tra i quali sussista una connessione rilevante ai sensi dell'art. 297 cpp comma 3, il divieto della contestazione a catena trova applicazione a condizione che siano desumibili dagli atti del primo procedimento, entro i limiti temporali previsti dal secondo periodo del citato art.

297 comma 3, gli elementi apprezzabili come presupposti per l'emissione dell'ordinanza cautelare i cui effetti sono da retrodatare".

Nel caso di specie risalta il dato che il procedimento instauratosi presso l'A.G. torinese fosse del tutto autonomo ed indipendente rispetto a quello veneziano e che nel primo nulla fosse mai emerso del secondo procedimento, sicchè il PM di Torino mai avrebbe potuto adottare, anche prima della richiesta di rinvio a giudizio, individuata nella data del 15.6.2020, ordinanza restrittiva ulteriore a carico dell'indagato per il reato associativo o per altre fattispecie di reato di importazione dello stupefacente.

P.Q.M.

CHIEDE

Che l'On. Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso annulli con rinvio l'impugnata ordinanza.

Roma, 1 settembre 2021

Il Sostituto Procuratore Generale
Vincenzo Senatore